

Studio Legale Associato Saltarelli-Grassi

29100 – Piacenza, Via San Corrado Confalonieri, n. 3. - C.f. e P. Iva: 01234240339
Tel. 0523.331435 - Fax 0523.337872

Avv. Graziella Grassi
associato patrocinante in Cassazione

avvocatograssi@studiolegalesaltarelligrassi.191.it

Avv. Flavio Saltarelli
associato patrocinante in Cassazione

avvocatosaltarelli@studiolegalesaltarelligrassi.191.it

Avv. Samuele Bulla

bulla.samuele@ordineavvocatopc.it

Una spada di Damocle sugli organizzatori di skyrunning

Nessuna responsabilità se si è fatto di tutto per limitare i rischi

Lo skyrunning è uno sport che si pratica in ambiente con caratteristiche alpine, qualche volta anche di notte o su percorsi che al sopraggiungere di un imprevisto evento climatico possono divenire ostili e potenzialmente lesivi per i partecipanti. Tanto premesso, in seguito ad espressa richiesta della Fisky, traccio un generale quadro delle responsabilità che incombono sugli organizzatori alla luce della migliore giurisprudenza.

Le organizzazioni - persone fisiche, giuridiche, associazioni, comitati - di competizioni di skyrunning, in ipotesi di incidente nel corso della manifestazione, possono essere ritenute responsabili nei confronti degli atleti nonché nei confronti di soggetti ausiliari dell'organizzazione medesima (cronometristi, segnalatori sul percorso ecc.) e pure vero gli spettatori presenti sul percorso.

Principio cardine in materia è quello che l'organizzazione di una gara sportiva in montagna avente la caratteristica dello skyrunning è da ritenersi giuridicamente esercizio di "attività pericolosa" ai sensi di legge nella misura in cui possa esporre gli atleti a conseguenze più gravi di quelle direttamente derivanti dagli stessi errori degli atleti medesimi impegnati in gara. Circostanza che non può essere esclusa stanti i luoghi in cui spesso si gareggia.

Tale assunto è stato cristallizzato da una sentenza della Suprema Corte di Cassazione, Sez. III, 13 febbraio 2009, n. 3528, sentenza che costituisce una vera e propria pietra miliare in materia.

Secondo la giurisprudenza della Cassazione, gli atleti accettano dunque il rischio di esporsi ai pericoli direttamente connessi ad errori da essi stessi commessi, ma non devono sopportare quelli a loro derivanti dalle scelte errate dell'organizzazione o comunque da scelte non tutelanti al meglio i partecipanti ed improntate al massimo tuziorismo, pena la responsabilità di questa ultima organizzazione per le conseguenze negative (lesioni o morte) eventualmente arrecate ai partecipanti. Ciò si verifica ad esempio in ipotesi di competizione fatta proseguire nonostante condizioni climatiche particolarmente avverse; in ipotesi di percorso che fa transitare gli atleti nottetempo in tratti particolarmente tecnici; in caso di atleti sforniti del materiale necessario; in ipotesi di transiti in tratti di percorso pericolosi non messi in sicurezza con corde fisse e comunque non presidiati da ausiliari del Corpo Nazionale Soccorso Alpino.

Qualora si verifichi un sinistro a danno di un atleta, l'organizzatore, per poter andare esente da ogni responsabilità, deve di conseguenza superare i vincoli imposti dall'art. 2050 del Codice Civile che recita: *“Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento¹, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno”* dimostrando di *“avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno secondo la miglior scienza ed esperienza”*; dimostrando che l'incidente non deriva da alcuna sua scelta, ma da un mero errore tecnico dell'atleta. Dimostrando che il percorso era in condizioni ottimali in relazione alle esigenze di sicurezza; dimostrando che i cancelli erano idonei al tipo di atleti ammessi alla gara; dimostrando che a capo dell'organizzazione vi erano soggetti in grado di compiere le valutazioni più opportune (è per questo che io spesso consiglio di avvalersi dell'esperienza di una guida alpina o di un membro del Soccorso Alpino con qualifica di *“tecnico”*); dimostrando che il maltempo eventualmente sopraggiunto non era stato preannunciato dagli ormai affidabili bollettini meteorologici.

Ciò significa che il pesante onere della prova sarà a carico dell'organizzatore; all'atleta ferito o i suoi eredi (in ipotesi di decesso) sarà sufficiente dar prova in giudizio che le condizioni non erano idonee alla gara, che l'atleta non era stato controllato e non aveva tutto l'occorrente per affrontare certe condizioni climatiche, che il percorso non era agevole da superarsi con scarsa visibilità o con il

ghiaccio sopraggiunto; che un tratto esposto non era stato dotato di idonee corde fisse o comunque presidiato da ausiliari del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino, ecc.

L'organizzazione sarà liberata anche qualora dimostri che l'evento si è realizzato per fortuito (evento imprevedibile e pertanto inevitabile). E fortuito di certo non è il maltempo o una nevicata in alta montagna in autunno.

Da tutto ciò si evince come di particolare rilevanza risultino dunque le scelte dell'organizzazione in merito

- alla scelta del percorso ed alle sue condizioni del momento (anche dal punto di vista meteorologico);
- alla verifica dell'idoneità degli atleti ai fini di controllare che l'atleta sia adeguato dal punto di vista psicofisico alla gara (e dunque sia in possesso di certificati medici aggiornati temporalmente e specifici per il tipo di sport). In punto si specifica che sono ammessi tutti gli atleti che il giorno della gara abbiano compiuto anni 18 e siano in possesso di certificazione medica di idoneità sportiva agonistica in corso di validità per attività ad elevato impegno cardiovascolare (B1, B2, B3, B4, B5, B6) o - nel caso di Vertical Kilometer e/o Skyrace - abbiano compiuto anni 16, con consenso espresso da parte chi esercita la potestà genitoriale;
- al materiale obbligatorio da portare in gara (con rigorosi controlli prima, durante e dopo);
- alla determinazione del tempo minimo previsto per i cancelli.

In merito agli atleti provenienti da altre federazioni sarebbe poi utile avere una dichiarazione dei medesimi attestante che il certificato medico straniero esibito è rilasciato da un ente o da un soggetto che è autorizzato dalla legge di provenienza a certificare gli atleti come idonei a competizioni di skyrunning, non essendo sempre in grado gli organizzatori di comprenderne la validità.

In punto vi è da segnalare che all'estero vige spesso la possibilità da parte degli organizzatori di farsi rilasciare dagli atleti delle liberatorie o dichiarazioni di esonero totale e dunque vi è molta elasticità in merito ai requisiti di ammissione psicofisica alle competizioni.

Secondo l'ordinamento giuridico italiano invece le eventuali dichiarazioni - cosiddette liberatorie - di esonero dalla responsabilità sottoscritte dai singoli atleti prima della gara non hanno alcun valore in ipotesi di colpa grave, nelle ipotesi cioè in cui la responsabilità, con le relative correlazioni risarcitorie, è maggiore.

E' dunque molto meglio far sottoscrivere agli atleti delle dichiarazioni di cognizione in cui i medesimi, dopo essersi dichiarati abituati nel prendere parte a gare di tale tipo, attestino di essere consapevoli dei pericoli esistenti sul percorso specificando altresì di essersi al meglio informati sulle caratteristiche tecniche e sui potenziali rischi connessi al percorso medesimo. Tali dichiarazioni di cognizione possono essere particolarmente utili per difendersi in un eventuale e successivo giudizio nonché per limitare la quantificazione dei danni da parte dell'autorità giudiziaria.

Gli organizzatori di gare di skyrunning devono poi responsabilizzare al massimo gli atleti informandoli in modo dettagliato delle condizioni del percorso affinché i medesimi concorrenti siano in grado di valutare la propria idoneità tecnica alla gara nonché affinché possano porre in essere tutte le cautele possibili a salvaguardia della propria salute transitando nei tratti di maggior rischio. Orbene tutto ciò presuppone che gli atleti siano presenti ai briefing pre gara nel corso dei quali viene di regola illustrato in dettaglio il percorso sottolineando i punti di pericolo. In assenza di presenza dell'atleta al briefing, in ipotesi di incidente, in giudizio l'atleta medesimo o i suoi eredi avranno oneri di prova facilitati e l'organizzazione ben difficilmente potrà dimostrare di aver messo in essere ogni precauzione e cautela possibile per evitare danni ai concorrenti. E per certificare la presenza dell'atleta al briefing consiglio anche di raccogliergli la firma di presenza o di organizzare i briefing appena prima dello start, dopo la spunta degli atleti, cosicché nessuno possa sostenere di essere stato ignaro dei potenziali pericoli esistenti sul percorso perché assente alle informazioni del direttore di gara.

In caso di lesione, l'atleta ferito avrà diritto in via civilistica a richiedere i danni (patrimoniale nella forma del c.d. danno emergente – spese affrontate e lucro cessante – mancato guadagno - nonché biologico) agli organizzatori. L'organizzazione, qualora abbia forma societaria, ne risponderà in via civilistica con il patrimonio sociale; qualora invece si tratti di un'associazione o di un comitato non avente personalità giuridica ne risponderà patrimonialmente il presidente.

In ipotesi dell'esistenza di una polizza assicurativa dell'organizzazione, la medesima compagnia ne risponderà secondo polizza e comunque mai quando sia ravvisabile un comportamento colposo (negligenza o imperizia) grave a carico degli organizzatori. Da un punto di vista processuale, comunque, non trattandosi di ipotesi di responsabilità civile diretta, il danneggiato dovrà citare in giudizio il presidente dell'organizzazione il quale a sua volta potrà chiamare in garanzia l'eventuale compagnia di assicurazione esistente.

Per quanto attiene gli atleti, qualora abbiano una propria polizza assicurativa, la copertura varierà a seconda degli estremi della medesima. In caso di compresenza di più garanzie assicurative (polizza organizzazione e polizza individuale) il danneggiato, salvo clausole particolari, ha la facoltà di richiedere il risarcimento ad una delle due, a sua scelta, con l'unica avvertenza di non dar luogo ad una duplicazione di ristori.

Ma gli obblighi degli organizzatori non si esauriscono nelle attenzioni da riservare agli atleti dovendo tutelare altresì gli ausiliari dell'organizzazione (cronometristi, segnalatori, ecc). Costoro, infatti, si trovano sul percorso come gli atleti ed hanno il diritto di non essere sottoposti dall'organizzazione a rischi maggiori da quelli che correrebbero durante una individuale escursione nei medesimi luoghi.

Gli organizzatori devono poi agire in modo tale da salvaguardare anche gli spettatori presenti e dunque evitare che gli stessi possano scontrarsi con gli atleti impegnati in gara transitando sul percorso nonché bonificare le zone adiacenti il percorso medesimo per impedire che gli spettatori possano essere coinvolti da eventuali cadute di sassi. In merito a tali esigenze l'organizzazione ha potere interdittivo verso gli spettatori, potere che può essere estrinsecato chiamando in soccorso anche la Forza pubblica.

Particolare attenzione va poi posta in merito alla determinazione dei tempi dei cosiddetti "cancelli": le barriere orarie poste come vincolo di sbarramento agli atleti per poter proseguire la gara. Ebbene tali "cancelli" debbono essere tali da non costituire, per l'esiguità dei tempi massimi previsti, potenziale pericolo per gli atleti; debbono pertanto essere adeguati all'atleta medio che affronta quel tipo di gara.

Ed una volta scaduto il tempo prefissato nella barriera oraria come "tempo limite", l'organizzazione dovrà mantenere la massima severità vietando la prosecuzione della gara a chi transiti successivamente; così non fosse - in ipotesi di incidente che coinvolga l'atleta ammesso a proseguire sebbene fuori

termine - l'organizzazione rischierebbe assai, essendo implicita nel ritardo al cancello l'inidoneità del concorrente a proseguire.

In merito alle competizioni più lunghe si rammenta agli organizzatori la particolare attenzione da mettere nel predisporre soccorsi celeri (e dunque possibilmente con l'uso dell'elicottero, dovendo *ex lege* dimostrare - in ipotesi di sinistro - di aver attuato tutte le cautele, secondo la miglior scienza ed esperienza tecnica, per tutelare gli atleti) e nel dotare gli atleti di strumenti elettronici in grado di segnalare in ogni momento la loro posizione affinché sia possibile un veloce recupero in caso di incidente o, in alternativa, di garantire una capillare presenza di ausiliari lungo tutto il percorso.

Idonea cautela è pertanto quella di predisporre due percorsi: uno per l'ipotesi di bel tempo (in buona sostanza quando l'elicottero riesce a volare) ed uno più corto e molto meno tecnico (magari facendo transitare gli atleti più volte negli stessi tratti) da utilizzarsi come riserva, in caso di maltempo qualora non si preferisca rimandare la gara.

Più tutelati gli organizzatori dei Vertical Km

se la partenza è individuale a cronometro o per scaglioni

Se lo skyrunning è in genere uno sport qualificabile giuridicamente come attività sportiva pericolosa, il VK spesso ne è la massima espressione per spettacolarità, ma anche per potenziale aleatorietà (penso agli amici di Limone sul Garda, di Marone ed ai loro vertiginosi percorsi a picco sul lago ecc). Se per giurisprudenza gli organizzatori debbono cercare di attuare ogni strategia volta ad evitare occasioni di rischio ulteriore agli atleti; ulteriore rispetto ad una normale escursione svolta sul medesimo itinerario dalle medesime persone, estendendo allo skyrunning alcuni principi già elaborati in altri sport outdoor, è sicuramente consigliabile - anche in considerazione alla netta ed indubbia esplosione di praticanti avvenuta nei Vertical Km - preferire partenze individuali a cronometro oppure a scaglioni per tempi (come avviene da anni all'inimitabile e splendida manifestazione organizzata a Canazei da Diego Salvador nell'ambito della Dolomites Skyrace sul "Sentiero del fulmine") allorché i percorsi di gara presentino tratti attrezzati e dunque potenzialmente forieri di ingorghi o comunque di situazioni che potrebbero aumentare la pericolosità del transito specifico degli atleti. In ipotesi di sinistro, infatti, gli organizzatori citati in giudizio dai danneggiati o dai loro eredi avrebbero di certo maggiori

possibilità di difesa potendo dimostrare di aver tentato - anche con il sistema delle partenze singole o a scaglione - di ridurre al minimo possibile la pericolosità della gara.

Casistica:

Autocertificazioni: un problema che si pone è se sia possibile far autocertificare a concorrenti di competizioni di skyrunning il proprio stato di salute attraverso dichiarazioni o documenti scritti di sorta. La risposta è purtroppo negativa, in quanto l'attuale normativa in materia di autocertificazione esclude espressamente tale opportunità con il risultato che ogni attestazione di tal fatta sarebbe nulla.

Scontro tra skyrunner impegnati in gara

L'ordinamento al fine di favorire l'esercizio delle attività sportive crea una sorta di "immunità" per tutti coloro che in gara – senza violare le regole tipiche dello sport praticato – cagionino danni fisici non voluti ad altri concorrenti qualora si siano comportati correttamente. Nel caso di scontro tra skyrunner l'essere incauto (imperito o imprudente) e l'aver arrecato un danno costituirebbe in astratto ipotesi risarcitoria con rilevanza penale per lesioni, ma l'autore è scriminato per legge dall'ambito - la gara - in cui il tutto si è verificato. Diverso è qualora lo scontro si verifichi e vi siano cartelli che ammoniscono i partecipanti ad avere particolare prudenza oppure se l'atleta leso viene spinto via da chi vuole sorpassarlo.

Incidente da scivolamento

L'organizzazione non risponde per eventuali danni patiti dagli atleti e conseguenti, come si è anticipato, in errori tecnici dei medesimi concorrenti. Questo vale solo qualora i concorrenti stessi siano bene equipaggiati (ad esempio dotati di scarpe con suola da trail o di ramponcini se si corre su ghiacciaio), siano idonei fisicamente al tipo di gara, non siano stati autorizzati a proseguire nonostante ritardi ai cancelli ed il tratto ove è avvenuto l'incidente sia adeguatamente attrezzato, qualora esposto.

avv. Flavio Saltarelli